

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

(D.p.r. n. 597 / 1973 e Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir: d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917)

L'IRPEF è la principale imposta del sistema tributario italiano, sia per il gettito (garantisce circa un terzo delle entrate tributarie), sia perché colpisce quasi tutti gli individui in ragione del reddito da essi posseduto.

L'IRPEF è un'imposta **diretta, personale, progressiva, generale**.

Un effetto perverso della progressività è il **fiscal drag** o drenaggio fiscale. L'imposta grava sui redditi nominali e non su quelli reali: può capitare che, in presenza di inflazione, i redditi nominali vengano aumentati, proprio per recuperare la perdita del potere d'acquisto causata dall'inflazione. In corrispondenza di redditi nominali più alti, però, scattano automaticamente aliquote fiscali maggiori. Il reddito effettivo, dopo il pagamento dell'imposta, può essere dunque minore.

**PRESUPPOSTO:** POSSESSO DI REDDITI. IL POSSESSO E' INTESO COME IMPUTABILITA' GIURIDICA DEL REDDITO

**SOGGETTI PASSIVI:** PERSONE FISICHE RESIDENTI; PERSONE FISICHE NON RESIDENTI, SOLO PER I REDDITI PRODOTTI IN ITALIA  
NORME PARTICOLARI RIGUARDANO LE SOCIETA' DI PERSONE E LE IMPRESE FAMILIARI

Si considerano **residenti** le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno il domicilio in Italia e hanno la residenza nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (i cosiddetti "paradisi fiscali"). Al fine di evitare che uno stesso reddito sconti la tassazione in più Stati (doppia imposizione internazionale), il nostro ordinamento riconosce un credito d'imposta in ragione del quale lo Stato italiano che sottopone a tassazione redditi prodotti dalle persone residenti all'estero, restituisce al contribuente l'imposta versata dal medesimo all'estero. Si può decurtare dall'imposta calcolata sul reddito complessivo, il tributo già pagato nello Stato estero.

Tra i soggetti passivi devono essere compresi anche i **soci delle società di persone** (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice). In questi casi non è la società che sconta l'imposta (anche se deve presentare una dichiarazione ai fini dell'accertamento del reddito), ma i singoli soci a cui sono imputati i redditi prodotti proporzionalmente alla loro quota di partecipazione all'utile ed indipendentemente dalla loro percezione.

Un particolare regime tributario è previsto per le **imprese familiari** (art. 230bis del Codice civile), di cui possono far parte, oltre all'imprenditore individuale, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo punto. I redditi di queste imprese possono essere imputati ai collaboratori familiari fino ad un massimo del 49%; l'imprenditore rimane il titolare del restante 51%. Il vantaggio fiscale accordato

all'impresa familiare è notevole perché se tutto il reddito fosse imputato al titolare, l'imposta da pagare sarebbe molto più alta, dato il criterio di progressività.

I redditi dei coniugi sono tassati separatamente, rientrano nell'imponibile dei genitori i redditi dei beni dei figli minorenni soggetti a usufrutto legale in ragione del 50%. I redditi dei beni rientranti nella comunione familiare sono imputati per metà del loro ammontare a ciascun coniuge.

**OGGETTO:** E' IL REDDITO COMPLESSIVO NETTO. SONO ESCLUSI I REDDITI NON IMPONIBILI (ad esempio i redditi soggetti a ritenuta definitiva alla fonte, come ad esempio gli interessi, o i redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio il TFR)

**BASE IMPONIBILE:** E' IL REDDITO COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (ad esempio le spese mediche per gravi forme di invalidità). La categorie di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi.

L'oggetto dell'imposta è il reddito complessivo annuale formato da tutti i redditi, continuativi e occasionali, prodotti dal contribuente, da qualsiasi fonte provengano, al netto degli oneri deducibili.

Dalla base imponibile sono esclusi:

- i redditi esenti dall'imposta, come ad esempio le pensioni di invalidità civile e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, come ad esempio gli interessi dei titoli del debito pubblico);
- gli assegni destinati al mantenimento dei figli spettante al coniuge separato;
- i redditi soggetti a tassazione separata come il trattamento di fine rapporto;
- i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa da emigrati iscritti nell'anagrafe della popolazione residente.

Il **reddito complessivo lordo** risulta dalla somma delle seguenti categorie di redditi:

- CATEGORIA A - REDDITI FONDIARI
- CATEGORIA B - REDDITI DI CAPITALE
- CATEGORIA C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
- CATEGORIA D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- CATEGORIA E - REDDITI DI IMPRESA
- CATEGORIA F - REDDITI DIVERSI

**Redditi fondiari.** I redditi fondiari derivano dai terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato. **Si distinguono in redditi domenicali e agrari dei terreni e redditi dei fabbricati.**

Il **catasto** (sia dei terreni, sia dei fabbricati) è un registro-inventario gestito telematicamente che contiene la descrizione di tutte le unità immobiliari, siano esse terreni o fabbricati situati sul territorio dello Stato, con l'indicazione del reddito e del capitale. L'unità elementare del **catasto dei terreni** è la **particella**, cioè una porzione continua di terreno, appartenente ad un possessore, situata nello stesso

Comune della medesima classe qualità. L'unità elementare del **catasto di fabbricati** è l'**unità immobiliare**, vale a dire una parte di immobile idonea a produrre reddito.

**Reddito dei terreni.** Il **reddito dominicale dei terreni** deriva dal possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale, come ad esempio usufrutto, di terreni atti alla produzione agricola.

Il **reddito agrario dei terreni** deriva dall'esercizio dell'impresa agricola da parte dell'imprenditore (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse).

**Reddito dei fabbricati.** Il reddito di fabbricati proviene dalla proprietà o altro diritto reale su costruzioni di qualsiasi specie e destinazione, suscettibili di produrre un reddito autonomo.

**Redditi di capitale:** mutui, depositi, obbligazioni, rendite e in genere frutti derivanti dall'impiego del capitale la cui percezione dipende da eventi certi.

**Redditi di lavoro dipendente:** stipendi, salari, pensioni, indennità ecc. corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono tassati mediante ritenuta d'acconto operata alla fonte dal datore di lavoro.

**Redditi di lavoro autonomo:** esercizio di arte o professione abituale ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione. La legge prevede più regimi contabili, in base all'ammontare dei compensi annui.

**Redditi di impresa:** derivano dall'esercizio professionale di un'attività commerciale. Sono previsti diversi regimi contabili: ordinario, semplificato, forfettario per i minimi, per i contribuenti minimi.

**Redditi diversi:** comprendono redditi non rientranti nelle categorie precedentemente elencate, ma indicati in maniera tassativa (redditi derivanti da esercizio occasionale di lavoro autonomo, vincite alle lotterie, plusvalenze da cessioni di immobili situati all'estero ecc.).

**IL MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.** Per determinare l'imposta da versare si procede attraverso le seguenti fasi:

SOMMA DEI REDDITI DELLE SEI CATEGORIE  
(-) PERDITE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE IN CONTABILITÀ  
SEMPLIFICATA E DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI  
= **REDDITO COMPLESSIVO LORDO**  
(-) ONERI DEDUCIBILI (EX ART. 10 TUIR)  
= **REDDITO COMPLESSIVO NETTO (BASE IMPONIBILE)**  
(X) ALIQUOTE PER SINGOLI SCAGLIONI DI IMPONIBILE  
= **IMPOSTA LORDA**  
(-) DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE  
(-) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA  
(-) DETRAZIONI PER ALTRE DISPOSIZIONI  
(-) DETRAZIONI PER ONERI E CANONI DI LOCAZIONE  
= **IMPOSTA NETTA**

**CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO LORDO.** Il reddito complessivo lordo si determina sommando i redditi delle singole categorie che concorrono a formarlo.

**LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE.** Una volta determinato il reddito complessivo lordo, il contribuente deve calcolare il **reddito complessivo netto**, ovvero la **base imponibile**. Tale base imponibile è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli **oneri deducibili** indicati nell'art 10 del Tuir. Ad esempio sono oneri deducibili l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale, gli assegni corrisposti al coniuge in caso di separazione legale o divorzio, le spese mediche specifiche per portatori di handicap.

**LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.** L'**imposta lorda** è determinata applicando al reddito imponibile le aliquote per scaglioni di reddito. La base imponibile viene divisa in scaglioni, ai ciascuno dei quali si applica un'aliquota diversa, che è maggiore quanto più elevato è lo scaglione di reddito. L'imposta lorda si calcola sommando le imposte calcolate su ogni singolo scaglione.

<b>FINO A 15.000 EURO</b>	<b>23%</b>
<b>OLTRE 15.000 E FINO A 28.000 EURO</b>	<b>27%</b>
<b>OLTRE 28.000 E FINO A 55.000 EURO</b>	<b>38%</b>
<b>OLTRE 55.000 E FINO A 75.000 EURO</b>	<b>41%</b>
<b>OLTRE 75.000 EURO</b>	<b>43%</b>

L'**imposta netta** si calcola sottraendo da quella lorda le detrazioni per alcuni oneri sostenuti.

**LE DETRAZIONI DI IMPOSTA.** Le detrazioni di imposta sono riconosciute in rapporto alla situazione personale del contribuente, allo scopo di realizzare la **discriminazione qualitativa del reddito**. Alcune detrazioni, dette **sogettive**, tengono conto della situazione personale e familiare del contribuente. In particolare abbiamo:

- detrazioni per i redditi di lavoro dipendente o da pensione;
- detrazioni per i redditi di lavoro autonomo;
- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per particolari tipologie di reddito.

Sono da ritenersi a carico i familiari con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per i figli a carico vengono fruito a metà da ognuno dei genitori; se separati o divorziati, vengono fruito dal genitore che li ha in carico.

Per un **importo pari al 19% del loro ammontare**, si possono detrarre dall'imposta lorda alcuni oneri sostenuti dal contribuente indicati nell'art. 15 del Tuir, come ad esempio:

- le spese mediche diverse da quelle per cui è prevista la detrazione d'imposta, per la parte eccedente 129,11 euro;

- le spese funebri per un importo non superiore a 1.549, €37 per ciascun decesso;
- le spese di frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, entro i limiti delle spese per la frequenza dei corrispondenti istituti statali;
- le spese per un importo fino a 210 euro sostenute per l'attività sportiva dei minorenni.

Beneficiano di detrazioni con percentuali più elevate le erogazioni a favore delle ONLUS e quelle a favore di partiti e movimenti politici.

Sono previste detrazioni d'imposta per i **contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale**.

E' inoltre prevista la detrazione delle **spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio**. E' anche prevista a certe condizioni la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredo di appartamenti oggetto di ristrutturazione (**bonus arredi**).

E' riconosciuta, infine, una detrazione per le **spese sostenute per la riqualificazione energetica**.

**ACCONTI D'IMPOSTA E SALDO**. Una volta determinata l'imposta e scontate le ritenute operate dai terzi, il contribuente, per il conteggio definitivo dell'imposta da versare all'Erario, deve **sottrarre dalla somma dovuta gli acconti di imposta versati**.

**Tali acconti sono dovuti per il periodo d'imposta in corso e sono pari ad una percentuale dell'imposta relativa all'anno precedente**, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi.

L'acconto d'imposta è obbligatorio qualora l'imposta relativa all'anno precedente sia superiore a 51,65 euro; deve essere pari al 100% della somma versata l'anno precedente. Il versamento deve essere effettuato in due rate, a meno che la somma da versare alla scadenza della prima rata sia inferiore a euro 103. La **prima rata** è pari al 40% dell'intero acconto e va corrisposto tra il primo maggio e il 16 giugno ovvero fino al 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. La **seconda rata**, pari al 60%, va versata tra il 1° e il 30 novembre.

Il contribuente ha facoltà di **rateizzare** gli importi da versare, sia a saldo che in acconto, con una maggiorazione dello 0,50% mensile. La rateazione, tuttavia, non è possibile per il versamento della seconda rata di acconto, poiché i pagamenti devono essere completati entro il 30 novembre

È prevista inoltre la possibilità di effettuare la **compensazione** delle somme a credito e a debito risultanti dalla dichiarazione.

Il **saldo** viene effettuato per la parte di imposta ancora dovuto all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, alla medesima scadenza del primo acconto relativo all'anno successivo.

Se l'ammontare dei crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero, degli acconti e delle ritenute d'acconto è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente può scegliere, a sua volta, di riportare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi .

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

Dal 1° gennaio 2004 è stata abolita l'IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) e al suo posto è stata introdotta l'IRES (imposta sul reddito delle società), disciplinata dal Tuir nella versione modificata dal D. Lgs. n. 344 del 2003.

L'IRES è un'imposta:

- **personale**, perché è commisurata alla capacità contributiva delle persone giuridiche;
- **proporzionale**, perché colpisce con un'unica aliquota il reddito imponibile;
- **globale**, perché grava sul reddito complessivo del soggetto passivo.

L'IRES svolge una funzione integrativa dell'IRPEF, accentuandone la progressività: quest'ultima, infatti, colpisce il reddito complessivo del contribuente, non discriminandolo in base alla sua qualità; con l'IRES si attua, invece, la discriminazione qualitativa dei redditi, in quanto questa imposta colpisce i redditi delle sole società di capitali, in genere dotate di una capacità contributiva elevata. In molti settori produttivi le grandi imprese hanno una posizione dominante sul mercato e ciò consente l'accumulo di ingenti risorse.

**PRESUPPOSTO E PERIODI PERIODO DI IMPOSTA.** Il presupposto di imposta è il possesso di reddito in denaro in natura, rientrante in una delle categorie che concorrono a formare il reddito complessivo.

Reddito è dunque l'acquisizione di ricchezza: tale reddito, tuttavia, viene calcolato diversamente secondo i tipi di soggetti passivi dell'imposta. Esistono infatti normative differenziate per le società commerciali, per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale o per le società ed enti non residenti. I criteri di territorialità sono gli stessi dell'IRPEF e il tributo è dovuto per periodi d'imposta. Il periodo di imposta corrisponde all'esercizio o periodo di gestione della società o ente, determinato dalla legge e dall'atto costitutivo. In mancanza di tale determinazione, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

**SOGGETTI PASSIVI.** Sono soggetti all'imposta le seguenti categorie di contribuenti: le società di capitali ed enti equiparati (enti commerciali); gli enti pubblici e privati, diversi dalle società (enti non commerciali); le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Non rientrano tra i soggetti passivi le società di persone ed enti assimilati, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli organi e le amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni.

**BASE IMPONIBILE ALIQUOTA DI IMPOSTA.** La base imponibile è il reddito complessivo che viene determinato in modo distinto a seconda dei diversi tipi di società o enti. L'aliquota d'imposta proporzionale non progressiva dal 1° gennaio 2017 viene ridotta dal 27,5 al 24%.

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L'**imposta sul valore aggiunto** (IVA) è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario: fornisce un'entrata erariale molto alta, oltre il 20% del totale. Per importanza, è la seconda imposta venendo subito dopo l'IRPEF. E' stata introdotta con il D.P.R. 633/1972 allo scopo di armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli degli altri Stati della Comunità Europea. L'IVA è un'imposta:

- **plurifase**, perché colpisce il valore aggiunto di ogni fase del ciclo produttivo, cioè l'incremento di valore che il bene acquisisce ad ogni passaggio;
- **proporzionale con aliquote differenziate**, dato che le aliquote proporzionali variano in base al tipo di bene o servizio e in relazione al carattere di necessità dei beni colpiti;
- **generale**, perché è un'imposta indiretta che colpisce tutti i consumi, a differenza delle imposte di fabbricazione, invece, che colpiscono solo alcuni consumi;
- **neutra**, in quanto è indipendente dal numero di passaggi che compongono il processo produttivo;
- **grava sul consumatore finale**, in quanto questi. a differenza di ogni esercente arti e professioni ed ogni imprenditore, non potrà detrarre l'imposta pagata sugli acquisti.

**Struttura del tributo.** L'IVA colpisce il valore aggiunto, l'incremento di valore che si realizza in ogni fase del processo produttivo, che va dalla materia prima al prodotto finito. **Il valore aggiunto si determina sottraendo ai ricavi imposta i costi di acquisto**, secondo il dettato della normativa fiscale.

Il valore aggiunto si può calcolare applicando due criteri tecnicamente diversi che danno però risultati quasi uguali:

- **metodo per la deduzione base da base:** la base imponibile si determina facendo la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, applicando l'aliquota su tale differenza punto e virgola;
- **metodo della deduzione imposta da imposta:** si applica l'aliquota su intero valore dei beni venduti, deducendo dall'imposta così calcolata, l'imposta già pagata dai fornitori e versando la differenza.

Il secondo metodo è più semplice nell'applicazione, e per questo è stato adottato dai Paesi comunitari. Il soggetto passivo deve addebitare ai clienti l'imposta calcolata sull'intero prezzo fatturato e versare al fisco, alle scadenze stabilite, la differenza tra l'imposta addebitata sui ricavi (fatture ai clienti) e l'imposta assolta sui costi (fatture ai fornitori).

L'IVA viene quindi applicata sul **corrispettivo relativo alla cessione di un bene o per la prestazione di un servizio**. Tuttavia poiché l'imposta dovuta è solo quella calcolata sul valore (determinato dalla differenza tra le vendite e gli acquisti) che si aggiunge in ogni fase del processo produttivo, si dice che l'imposta colpisce il valore aggiunto.

**PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO.** Il presupposto è dato da una situazione giuridica che legittima lo Stato al prelievo del tributo; nei casi dell'IVA si fa riferimento alle effettuazione di operazioni imponibili.

**Presupposti oggettivi.** Sono presupposti oggettivi o operazioni imponibili:

- le **cessioni a titolo oneroso** che trasferiscono la proprietà di beni (vendita, permuta ecc.) o che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento;
- le **prestazioni di servizi** dipendenti da obbligazioni di ogni tipo;
- le **importazioni da chiunque effettuate**, intendendosi l'introduzione da parte degli Stati membri dell'Unione Europea di beni provenienti da Paesi terzi;
- gli **acquisti intracomunitari** di beni.

**Presupposto soggettivo.** Tranne che per le importazioni, affinché un'operazione possa essere assoggettata ad Iva è **necessario che sia stata svolta nell'esercizio di impresa o di arti e professioni**. Per esercizio di **impresa** si intende l'esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché le attività che, pur non rientranti in quelle individuate dall'articolo 2195, sono comunque organizzati in forma di impresa.

**Territorialità dell'imposta.** Le attività per le quali è verificato sia il presupposto oggettivo, che il presupposto soggettivo, necessitano di un ulteriore requisito per rientrare nel campo di applicazione dell'imposta: il **requisito della territorialità**, cioè l'effettuazione delle operazioni nel territorio dello Stato.

**Soggetti passivi.** I soggetti passivi sono coloro che effettuano le operazioni imponibili. I soggetti passivi dell'IVA sono:

- coloro che effettuano **cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di un'impresa ovvero nell'esercizio di un'arte o professione**;
- chiunque effettui **importazioni extra CE, anche senza esercitare un'attività imprenditoriale**;
- coloro che **nell'esercizio di un'impresa o di un'arte o professione effettuano acquisti intracomunitari di beni**.

Il meccanismo del tributo fa sì che tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi siano contribuenti solo **percossi dal tributo**. **I contribuenti di fatto o incisi sono i consumatori finali**, che versano l'IVA per ogni bene che acquistano o prestazione di servizi che ricevono, ma non possono recuperarla in alcun modo. Il consumatore però **non è giuridicamente soggetto passivo** perché:

- **non ha obblighi, né è tenuto ad alcun adempimento**;
- **non ha alcun rapporto tributario con l'ente impositore** che si concreti in una obbligazione tributaria;
- il versamento da lui eseguito è determinato dalla **traslazione in avanti dell'imposta**.

Il consumatore è dunque **soggetto passivo di fatto**, e non di diritto.

**BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE.** La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore in corrispettivo della cessione o prestazione, comprensivo di tutte le spese e gli oneri accessori ad essi inerenti (imballaggi, spese di confezionamento, per, proprio in opera eccetera.).

Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

aliquota ridotta fissata al 4%, per beni di prima necessità;

aliquota ridotta, fissata nella misura del 10, per beni e servizi di ampio consumo;

Aliquota ordinaria, fissata nella misura del 22%, per i beni e servizi non espressamente assoggettati ad 1 aliquota diversa.

**GLI OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE.** Il soggetto che intende iniziare un'attività di produzione di beni e servizi deve entro 30 giorni dall'inizio darne comunicazione su apposito modello ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese trasmettono la suddetta dichiarazione mediante la **comunicazione unica** da presentare alla Camera di Commercio per via telematica e poi smistata a Inps, Inail e Agenzia delle Entrate ai fini dell'avvio dell'attività di impresa. L'ufficio assegna al contribuente un **numero di partita IVA**, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altra documentazione.

**La fatturazione.** Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una **fattura**. La fattura deve essere emessa (ossia consegnata o spedita alla controparte), al momento di effettuazione dell'operazione. È ammessa tuttavia la **fatturazione differita**, da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. Inoltre è possibile per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario, emettere un'**unica fattura**.

**Ricevuta e scontrino fiscale.** Per i commercianti al dettaglio e assimilati (albergatori, ristoratori, meccanici ecc.), è prevista una disciplina particolare che consente al soggetto IVA di certificare la vendita tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino in luogo della fattura, salvo che quest'ultima venga espressamente richiesta dal cliente.

La **ricevuta fiscale** deve indicare i dati di identificazione dell'emittente, tutti i dati relativi alla vendita e deve essere emessa in duplice copia, con contestuale consegna di uno degli esemplari al cessionario o committente.

Lo **scontrino fiscale** viene rilasciato mediante l'utilizzo dei registratori di cassa muniti di stampante e aventi le caratteristiche richieste dalla normativa. Lo scontrino deve contenere il logotipo fiscale (cioè il numero che identifica il registratore di cassa), il numero di matricola del registratore, i dati identificativi della ditta, la partita IVA, l'ubicazione dell'esercizio, i dati contabili, il numero progressivo nonché la data e l'ora di emissione. Si parla di **scontrino fiscale parlante** con riferimento allo scontrino integrato dalle indicazioni del codice fiscale del cliente.

Tale scontrino è idoneo a documentare le spese ai fini delle imposte dirette e sostituire il documento di trasporto ai fini della fatturazione differita.

**I registri obbligatori.** Per rendere possibili controlli da parte degli uffici fiscali la legge stabilisce che i contribuenti devono tenere i seguenti registri:

**Registro delle vendite con fattura** dov'è il contribuente deve annotare:

- le fatture emesse, in ordine progressivo di registrazione;
- il nome del cliente;
- l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta distinti per aliquota.

La registrazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'emissione della fattura.

**Registro dei corrispettivi**, che per i commercianti al minuto e similari sostituisce il registro delle fatture. In esso si devono annotare entro il primo giorno feriale successivo a quello di svolgimento delle operazioni, l'ammontare delle vendite effettuate giornalmente.

**Registro degli acquisti**, su cui il contribuente deve annotare, prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale in cui esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Devono essere annotati:

- la data di emissione e il numero progressivo della fattura o bolletta;
- la denominazione del fornitore;
- l'ammontare del corrispettivo e dell'imposta distinti per aliquota.

## DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

### DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDTI

**Obbligo di dichiarazione:** ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti, anche se da essi non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione, anche in mancanza di redditi.

**Caratteristiche:** unica (dovendo contenere tutti i redditi del soggetto), obbligatoria, perentoria (deve essere presentata nei termini stabiliti), analitica (comprende tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse).

### DICHIARAZIONE UNIFICATA

**Funzione:** consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre in essa affluiscono i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (dovuti all'INPS o ad altri enti e casse di previdenza) e ai premi INAIL.

**Soggetti obbligati:** contribuenti tenuti ad effettuare sia la dichiarazione dei redditi che dell'IVA

**Modello:** Unico (Unificato Compensativo)

Non sarà più utilizzabile per le dichiarazioni da presentare nel 2017, in quanto è previsto l'obbligo per tutti i soggetti IVA di presentare la relativa dichiarazione in forma autonoma.

### **MODELLO 730**

E' utilizzato da chi intende assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza del datore di lavoro (o ente pensionistico), di un professionista abilitato o di un centro di assistenza fiscale (CAF). Chi si rivolge al CAF o al professionista deve esibire la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati da esporre nella dichiarazione.

Semplicità di compilazione. Non richiede calcoli. Permette di ottenere eventuali rimborsi in tempi molto rapidi.

**Soggetti ammessi:** possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi di terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

### **MODELLO 730 PRECOMPILATO**

**Soggetti interessati.** Soggetti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, di pensione, assimilati. Si presenta in alternativa al 730 ordinario o al modello Unico persone fisiche.

**Iter di gestione:** reperimento dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria, trasmissione della dichiarazione precompilata all'interessato, entro il 7 luglio il contribuente accetta, integra o modifica la dichiarazione, se si avvale di un soggetto abilitato gliela presenta, l'intermediario abilitato la trasmette all'Amministrazione finanziaria.

**Attività di accertamento:** diversa a seconda che la dichiarazione sia accettata, modificata o integrata o presentata tramite intermediario.

### **DICHIARAZIONE IVA**

**Soggetti interessati:** tutti coloro che hanno esercitato, anche per una parte dell'anno, attività d'impresa o attività artistica o professionale e che hanno l'obbligo del numero di partita IVA. Anche se non hanno effettuato operazioni imponibili.

**Forma autonoma:** dal 2017 obbligatoria (non è più previsto l'inserimento nel modello UNICO); viene abrogato l'obbligo di invio della Comunicazione dati IVA

**Procedure:** deve essere presentata esclusivamente in via telematica e può avvenire per invio diretto e tramite intermediari abilitati

### **CONTROLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI**

**Liquidazione dell'imposta:** l'Ufficio procede al calcolo dell'imposta dovuta correggendo gli eventuali errori commessi dal contribuente.

**Comunicazione di irregolarità:** si evidenziano le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.

**Controllo formale vero e proprio:** deve essere svolto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In tale fase l'A.F. può invitare il contribuente a fornire chiarimenti.

## **AVVISO DI ACCERTAMENTO**

Si comunica al contribuente e gli si motiva che la sua dichiarazione è stata sottoposta a verifica e che è stato rilevato un maggior debito d'imposta.

E' titolo esecutivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

Notificato l'avviso di accertamento, il contribuente paga quanto richiesto o presenta ricorso.

## **RUOLO**

**Nozione:** titolo esecutivo di cui si avvale l'Amministrazione finanziaria al fine di riscuotere il proprio credito; si tratta, in pratica, di un elenco dei debitori e delle somme da loro dovute a titolo di imposte dirette ed indirette.

Si distinguono due tipi di ruolo.

**Ordinario**, nel quale vengono indicati i dati del contribuente nonché le notizie relative all'imponibile, all'aliquota da applicare, all'imposta dovuta

**Straordinario**, formato solo se vi è fondato pericolo per la riscossione, viene indicato oltre all'imposta dovuta e ai relativi interessi anche le eventuali sanzioni.